



Berna, 28 marzo 2018

Destinatari:

i partiti

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

**Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (fissazione della quota a carico della Confederazione e del numero di casi determinante per il rimborso delle spese amministrative): indizione della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

Il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (fissazione della quota a carico della Confederazione e del numero di casi determinante per il rimborso delle spese amministrative) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Con la presente vi invitiamo a partecipare alla procedura di consultazione, pregandovi di farci pervenire il vostro parere entro il

**6 luglio 2018.**

I Cantoni ricevono dalla Confederazione sussidi per le prestazioni complementari annue (versate periodicamente), come pure un rimborso per le spese amministrative sostenute.

Nell'ambito delle prestazioni complementari annue, la Confederazione copre i 5/8 del fabbisogno vitale in senso stretto. Nel caso delle persone che vivono a casa, la garanzia del fabbisogno vitale corrisponde all'intera prestazione complementare annua. Per le persone che vivono in un istituto, invece, la garanzia del fabbisogno vitale rappresenta soltanto una parte della prestazione complementare annua. La Confederazione non partecipa alla copertura delle spese eccedenti la copertura del fabbisogno vitale in senso stretto, ossia quelle supplementari dovute al soggiorno in istituto. Queste ultime sono a carico dei Cantoni. Per determinare la quota della garanzia del fabbisogno vitale occorre procedere a un calcolo distintivo, con il quale si stabilisce a quanto ammonterebbe la PC, se la persona che vive in istituto vivesse a casa.



Gli importi della garanzia del fabbisogno vitale non figurano nella contabilità dei Cantoni. Sulla base della situazione a un dato giorno di riferimento, viene pertanto calcolata una quota a carico della Confederazione, che viene poi applicata alle uscite effettive risultanti dalla contabilità dei Cantoni.

Nell'ordinanza vigente viene preso come base un giorno dell'anno precedente quello per cui sono accordati i sussidi. Questo sistema può causare forti distorsioni, qualora nell'anno per cui sono accordati i sussidi il rapporto tra la garanzia del fabbisogno vitale in senso stretto e le spese supplementari dovute al soggiorno in istituto subisca una variazione in seguito a modifiche della legislazione cantonale. Per evitare tali distorsioni, la modifica proposta prevede che in futuro ci si basi su un periodo di riferimento dell'anno per cui sono accordati i sussidi.

Anche per la determinazione del numero di casi che fa stato per il rimborso delle spese amministrative il diritto vigente si basa sulla situazione nell'anno precedente quello per cui sono accordati i sussidi. Dato che il periodo di riferimento per la fissazione della quota a carico della Confederazione verrà spostato all'anno per cui sono accordati i sussidi, anche per la determinazione del numero di casi che fa stato per il rimborso delle spese amministrative ci si dovrà basare sul medesimo periodo.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Nel limite del possibile, vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

[Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch](mailto:Sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch)

Se ciò non fosse possibile, siete pregati di inviare la documentazione, entro il termine stabilito, al seguente indirizzo postale:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
Ambito AVS, previdenza professionale e PC  
Settore Prestazioni AVS/IPG/PC  
Effingerstrasse 20  
3003 Berna

Vi preghiamo di indicarci i dati della vostra persona di contatto.



Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi a Kurt Müller, UFAS, collaboratore scientifico presso il Settore Prestazioni AVS/IPG/PC (tel. 058 462 91 19).

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Alain Berset  
Presidente della Confederazione